



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 67 del 09/02/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA
RETE FORMATIVA**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_1761822.pdf.p7m

5EB1C06E19E8E2B0E482DD68CC3F48F633799AAB0FFEBEF543B1D4C812F2E4223EA65634F847EF9D1ADAC
42EB123E6E7C9CD361D43040D858262DEFF68F58105

- Convenzione Romanisio per delibera_2.pdf.p7m

A398E2E4BA7912EA8BD688909FC2B531165FCCDF66F1E0EF742EB67AB4887F09D9E5C0D3A0583A6789D68
2E34756BC5F3A4FE5828249110124AE02988F7F564E

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE FORMATIVA

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA

Il Dirigente Responsabile
della struttura proponente

Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa			
Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa ANTONELLA RINAUDO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Premesso che la disciplina della formazione dei medici specialisti è regolata dalle seguenti fonti:
 - il D.P.R. 382/80, che prevede per le Università la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
 - il D. Lgs. 368 del 17.08.1999, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, ed in particolare il Titolo VI che disciplina la formazione dei medici specialisti;
 - il Decreto interministeriale MIUR del 13 giugno 2017 n. 402, il quale prevede che, per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la richiesta della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di attivazione di una convenzione per consentire alla dott.ssa Martina Romanisio, medico in formazione specialistica iscritta al IV anno, di svolgere, dal 01.02.2024 al 31.07.2024, un periodo di tirocinio formativo fuori-rete presso la S.C.D.U. Medicina Interna dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Acquisito il parere favorevole in merito al tirocinio formativo in oggetto espresso dal Prof. Massimo terzolo, Direttore della S.C.D.U. Medicina Interna;
- Concordata in data 31.01.2024 con la Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale la bozza definitiva della convenzione al fine di disciplinare l'attività in oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della Struttura Proponente, che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i.;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e Scuola di specializzazione in

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale al fine di consentire alla dott.ssa Martina Romanisio, medico in formazione specialistica iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, di svolgere l'attività formativa professionalizzante fuori rete presso la S.C.D.U. Medicina Interna dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;

2. di dare atto che l'attività formativa professionalizzante della dott.ssa Martina Romanisio si svolgerà per il periodo dal al 01.02.2024 al 31.07.2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), stante la prossima attivazione del periodo di formazione specialistica in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI
NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA
RETE FORMATIVA**

PREMESSO CHE

- a) il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- b) la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- c) il D.I 402 del 13/06/2017 prevede i requisiti di accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;
- d) il D.L. 230/95, in particolare l'Art.65, che prevede che per i soggetti esposti a rischio radiologico, l'Azienda Ospitante fornisca i DPI necessari allo svolgimento dell'attività di formazione;
- e) le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Prof. Paolo Marzullo, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018;

e

L' **AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano** - d'ora in poi denominato "**Ente**" - con sede legale in Orbassano, Regione Gonzole 10, C.F. 95501020010 e P. IVA 02698540016 rappresentata legalmente dal Dr. Davide Minniti, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "**Ente**";

1. Oggetto dell'accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott.ssa Romanisio Martina presso la S.C.D.U. Medicina Interna

2. Premesse

La Struttura ospitante dichiara:

- di essere:
 - ☐ una struttura pubblica

- di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura.

3. Dati medico specializzando

Cognome e nome Romanisio Martina

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Tel Email

Iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

4. Modalità svolgimento tirocinio

Periodo di svolgimento dal 01.02.2024 al 31.07.2024. Il periodo di tirocinio è eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

S.C.D.U. Medicina Interna, Direttore della S.C.D.U. Prof. Massimo Terzolo

Tutor di riferimento struttura ospitante Prof. Massimo Terzolo

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio :

Acquisizione nuove conoscenze nell'ambito delle neoplasie surrenaliche.

5. Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione

6. Natura giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata

all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

7. Doveri degli Specializzandi

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i ed eventuali prescrizioni date sul piano tecnico-operativo, ivi comprese le regole relative all'espletamento delle attività professionali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nella presente convenzione e/o individuate nel progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

Il medico in formazione specialistica, in qualità di soggetto autorizzato dal soggetto ospitante, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine ad operazioni o notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

8. Copertura assicurativa

L'Ente provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi. Il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonea copertura per gli infortuni connessi all'attività assistenziale. Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando

9. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le Parti, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e il Codice Privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato con il D.lgs 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della convenzione, per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di

obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I dati personali che le Parti si scambiano in sede di stipula e accettazione della convenzione saranno trattati, da ciascuna di esse e vicendevolmente, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuna Parte fornisce, in funzione del proprio oggetto sociale, una prestazione specifica o un ben identificato servizio che, assieme, rappresentano per il medesimo Interessato un unico beneficio. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare il trattamento a soggetti appositamente nominati ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

10. Sorveglianza Sanitaria

L'Ente assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

11 Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistico è tenuto a recarsi presso la S.S. Prevenzione Protezione per ritirare il documento informatico con l'indicazione dei rischi esistenti nella S.C.D.U. Medicina Interna.

12. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della decorrenza del tirocinio e ha durata pari a quella dello stesso.

13 Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al medico in formazione specialistica, che svolge attività pratica all'interno della presente convenzione, l'accesso alla mensa alle condizioni previste dalla regolamentazione interna e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

14 Foro

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

15. Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo sulla presente convenzione è a carico del Soggetto Promotore.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.1986.

Luogo e data,

Firma e timbro del Direttore della Scuola

.....

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante

.....

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 67 del 09/02/2024

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE FORMATIVA.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

12/02/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)